



Prot. 140/2020

Taranto 01.04.2020

A Tutti gli Iscritti

Loro Sedi

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 – Differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio.

Cara/o Collega,

ti comunichiamo che il nostro Consiglio Nazionale, a seguito delle restrizioni imposte dai recenti DCPM sull'emergenza COVID-19 che hanno comportato immediate conseguenze anche sulla prevenzione incendi, sia per l'attività di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento professionale obbligatorio che per gli aspetti legati alle scadenze temporali dei procedimenti, ha attivato attraverso la Rete delle Professioni Tecniche, un confronto con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su questo argomento. Al momento il riferimento normativo è costituito dal DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato il 17 marzo 2020 sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 70. Di seguito si riporta un estratto degli articoli che riguardano la prevenzione incendi:

Art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee (comma 2) - le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (comma 1) - Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si

tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Si segnala che in tale fattispecie, ricadono, in particolare, i procedimenti e i controlli di cui del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015.

Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (comma 2) - tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Si segnala che in tale fattispecie, conservano quindi validità fino al 15 giugno 2020, se in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i. La nota DCPREV. REGISTRO UFFICIALE.U.0004662 del 24.03.2020, emanata dal Capo del Corpo Nazionale, Ing. Dattilo, in risposta alla richiesta formulata il 16/3/2020 dalla Rete Professioni Tecniche, precisa ulteriormente che:

-relativamente alle tempistiche per ottemperare alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per violazioni di cui all'art. 20 del Dlgs 758/1994, occorre fare riferimento all'art. 83 dello stesso DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, dove è fornita di fatto una soluzione alla criticità con la sospensione dei procedimenti giudiziari.

-relativamente all'obbligo di aggiornamento periodico obbligatorio, da tenersi nel quinquennio (DM 05/08/2011), dei professionisti antincendio, al fine di garantire il mantenimento dell'iscrizione degli elenchi del Ministero dell'Interno, con circolare prot. 7888 del 22/6/2016 è stata autorizzata la possibilità di frequentare corsi e seminari tenuti in modalità streaming sincrono (tutti gli utenti ed il docente/i, devono trovarsi connessi nello stesso momento). Al riguardo si segnala che occorrerà tener presente che, in base alla Circolare dei Vigili del Fuoco prot. 7888 del 22/6/2016 dovranno essere rispettati i seguenti aspetti: - il soggetto organizzatore potrà essere presente presso la sede dell'Ordine o, a fronte delle misure di contenimento da Covid19, presso la propria abitazione; - verifica dell'effettiva presenza per tutta la durata della connessione, anche mediante la possibilità di monitoraggio dei tempi complessivi di connessione o con test di attenzione durante l'erogazione (finalizzati alla verifica della presenza davanti al pc); - la presenza di materiale didattico scaricabile; - somministrazione del test finale da remoto, con tempi di compilazione e consegna uniformi per tutti i partecipanti. Considerate le modalità di applicazione della circolare VVF del 22/06/2016 (DCPREV prot. 7888) è in corso una interlocuzione, mediante la RTP, con la quale si è ribadita la richiesta di allungamento della durata del quinquennio di riferimento in corso, per tutto il periodo di emergenza e comunque per la durata non inferiore a 120 giorni.

Cordiali saluti.

Il Segretario

arch. Domenico Palmisano

Il Presidente

arch. Massimo Prontera